

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00057/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2023, proposto da

Radio Margherita s.a.s. di Cilluffo Giuseppa Maria & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Silvestri, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

IRFIS – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rmb s.r.l., R.E.I. Tv Canale 103 s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data

7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a: *Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)*;

b) dell'avviso pubblico "*Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)*" del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a. e segnatamente dell'art. 6 - *Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione* – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.

c) del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - *Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa*, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022, e segnatamente dell'art. 3, con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti;

nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IRFIS – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il pregiudizio prospettato da parte ricorrente, consistente nel minore importo del beneficio di cui questa godrà, in pendenza del giudizio, non consente la concessione della richiesta misura cautelare, trattandosi di danno puramente economico, a fronte del quale non è stata prospettata una particolare difficoltà finanziaria della società ricorrente, rimediabile a mezzo del detto contributo;

Ritenuto, sotto altro profilo:

- che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria;
- che parte ricorrente ha chiesto, in considerazione dell'elevatissimo numero di controinteressati, di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art 41, co. 4 c.p.a.;
- che l'art. 52, co. 2 c.p.a. stabilisce che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;
- che tale disposizione, ad avviso del Collegio, può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami;
- che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso

introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sui siti internet dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana e dell'IRFIS – Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia s.p.a. (IRFIS – Finsicilia s.p.a.);

- che il procedimento di notificazione per pubblici proclami dovrà articolarsi secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alle predette amministrazioni nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; 3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare;

dispone che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023, con

l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO